



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE	ORIGINALE	COPIA
	N° 36 del 30-11-2022	
OGGETTO:	Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10. Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente - Adesione all'Ente di Governo "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria – Adesione.	

L'Anno **DUEMILAVENTIDUE** addi **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18,22** nella Sala delle Adunanze Consiliari, convocato con l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è pubblica, in sessione **ORDINARIA** ed in **1°** Convocazione.

All'appello nominale risultano presenti:

N°	CONSIGLIERI	SI	NO
1	Salvatore Magarò	X	
2	Francesco Antonio Greco	X	
3	Valentina Nigro	X	
4	Francesco Maria Alberto		X
5	Michele Gaetano Preite	X	
6	Fortunato Lio	X	
7	Mario Fortino	X	
8	Alessia Primavera	X	
9	Dora Lio	X	
10	Francesco Librandi	X	
11	Antonio Russo	X	

Presenti	10	Assenti	1
----------	-----------	---------	----------

Assume la Presidenza il **Sig. Preite Michele Gaetano**.

Partecipa il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela MUNGO.

Assiste il Revisore dei Conti : //

Consigliere Anziano è il Sig. _____//_____//_____//_____

Vengono nominati Scrutatori i Sigg. 1) _____/____ 2) _____/____ 3) _____/____

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Si dà atto del rispetto dei D.P.I. e delle misure antivirus COVID 19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESENTI: 10 - VOTANTI: 10.

Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione prot. 9493/15-11-2022 e degli atti allegati. Ricorda ai presenti i tempi della costituzione degli ATO, quali bacini territoriali e, dice che oggi, invece, c'è la proposta della Regione Calabria di costituire l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria giusta L. R. 10/2022. Ricorda che entro il 31-12-2022 verranno sciolti tutti gli ATO. A questo proposito, dà lettura della nota regionale Prot. 497318/10-11-2022 Ns. prot. 9384/11-11-2022. Per quanto riguarda la questione rifiuti, il Sindaco comunica che sono previsti aumenti perché è stato previsto un benefit, con quote a carico dei Comuni, in favore dei Comuni sede di discarica. Le discariche esistenti, dice, sono ormai al limite. Alla luce di ciò, si prevedono, conseguentemente, aumenti delle tariffe rifiuti. Siamo, dice, comunque in attesa di ulteriori direttive regionali.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale;

VISTO il Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148;

VISTA la Legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente, pubblicata sul BURC n. 53 del 20 aprile 2022;

PREMESSO che

- l'art. 147 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevede:
“1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni ...
() ... **Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche ... () ...**”;
“1 bis **Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo d'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente**”;
- l'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), prevede:
“1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... () ... e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi ... () ...”;
“1-bis. **Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente ... () ... Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo ... () ... entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo d'ambito territoriale ottimale ... () ... il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi ... () ...**”;

PRESO atto che

- La legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 e la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 che ha abrogato e sostituito la prima (a meno degli artt. 14, 17 e 20 tuttora vigenti) hanno dettato la disciplina di riforma, in Calabria, della gestione del servizio idrico integrato, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, con quelle del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in attuazione delle direttive comunitarie in materia;
- La legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 e la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 che ha abrogato e sostituito la prima, fermo restante le disposizioni transitorie di cui all'art. 17 commi 3 e 4, hanno dettato la disciplina di riforma, in Calabria, della gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, con quelle del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in attuazione delle direttive comunitarie in materia;

CONSIDERATO che la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10:

- ha individuato nell'intero territorio regionale l'ambito territoriale ottimale nel quale organizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e il servizio idrico integrato;
- ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria quale ente di governo d'ambito – EGATO per l'esercizio associato da parte dei comuni calabresi delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ribadendo la previsione della norma statale per cui l'EGATO è partecipato obbligatoriamente da tutti i Comuni della Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- ha stabilito la natura dell'EGATO, quale ente pubblico non economico, con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, contabile e tecnica, gli organi di cui esso è composto (consiglio direttivo, direttore generale, collegio dei revisori dei conti), le rispettive funzioni e le modalità di costituzione e i criteri di partecipazione dei Comuni al consiglio d'ambito;

CONSIDERATO, altresì, che:

- la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, nelle more della costituzione degli organi sopra citati, ha disposto la nomina di un commissario straordinario, intervenuta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 22 aprile 2022 e successiva proroga di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 92 del 17 ottobre 2022;
- la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, al comma 2 dell'art. 17 ha stabilito che *“L'Autorità subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'AIC, a far data dalla nomina del commissario straordinario ... () ...”*;
- il citato comma 2 è stato interpretato autenticamente dall'articolo 1, L.R. 21 ottobre 2022, n. 32, nel senso che *“i rapporti giuridici nei quali è subentrata l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria, a decorrere dalla data di cui al comma 1 del medesimo articolo 17, comprendono anche le adesioni alla soppressa Autorità Idrica della Calabria (AIC), da parte dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale.”*;
- la legge regionale 20 aprile 2022, n. 10, all'art. 17 ha stabilito:
al comma 3 *“L'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2 (di nomina del commissario straordinario n.d.r). All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono”*;
al comma 4 *“Fino alla data dell'integrale subentro di cui al comma 3, restano ferme le disposizioni della legge regionale n. 14/2014 che disciplinano le Comunità d'Ambito territoriali ottimali e la Città metropolitana di Reggio Calabria”*;

EVIDENZIATO che:

- il commissario straordinario con nota prot. n. 898 del 21 ottobre 2022 ha informato gli enti di governo degli ATO Rifiuti di cui alla L.R. 14/2014 e s.m.i. che l'integrale subentro avverrà *“al termine del presente anno finanziario ovvero alla data del 1° gennaio 2023”*;
- per quanto sopra, sulla base della previsione della norma regionale, al 1 gennaio 2023 le Comunità d'Ambito Rifiuti di cui alla L.R. 14/2014 e s.m.i saranno sciolte di diritto e cesserà altresì la funzione esercitata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ai sensi della citata legge, per cui a quella data la nuova Autorità ARRICAL sarà subentrata oltre che all' AIC di cui alla L.R. 18/2017 anche agli EGATO di cui alla ormai soppressa L.R 14/2014;

PRESO ATTO che:

- per come previsto dalla legge Regionale Calabria 20 aprile 2022, n. 10, l'adesione dei Comuni all'EGATO istituito dalla Regione, denominato Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria – ARRICAL, è obbligatoria per consentire l'effettivo esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- l'adesione dei comuni all'ARRICAL non comporta alcun onere.

CONSIDERATO che il Commissario straordinario dell'ARRICAL:

- con la deliberazione n. 8 del 24 ottobre 2022, fatta salva la scelta del modello gestionale di autoproduzione già operata dall'Autorità Idrica con la deliberazione n. 5 del 30/11/2020, sulla scorta dell'avvenuta pubblicizzazione della Sorical S.p.A., al fine di giungere ad una gestione unitaria del servizio idrico integrato e sulla base della disponibilità della stessa ad assumere il ruolo di gestore sull'intera filiera del servizio, ha approvato la relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 contenente le motivazioni alla base dell'affidamento nella forma *“in house providing”*;
- con la deliberazione n. 9 del 25 ottobre 2022:

- ha dato atto che l'affidamento provvisorio del servizio idrico integrato a favore dell'Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche di Calabria" disposto dall'AIC con Decreto del Direttore Generale n. 82 del 23 dicembre 2021 non è diventato definitivo per la mancata presentazione degli atti necessari al perfezionamento dell'affidamento;
- ha assegnato l'affidamento del servizio idrico integrato per l'intera filiera e per l'intera circoscrizione territoriale alla Sorical S.p.A. a capitale interamente pubblico, individuando all'interno della convenzione di affidamento il percorso che assicuri entro il 31 dicembre 2023 il rispetto di tutte le condizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO, altresì, che per come stabilito nella convenzione di affidamento in ossequio al comma 4 quater dell'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 15 e confermato dal comma 1, dell'art. 1, L. R. 21 ottobre 2022, n. 32, sulla base della statuizione delle quote da parte dell'ARRICAL, la Sorical S.p.A. "è autorizzata alla cessione a titolo gratuito, anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), delle azioni di So.Ri.Cal. S.p.A., nella misura massima del 40 per cento del capitale sociale, in favore dei comuni e degli altri enti locali ricompresi nell'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 aprile 2022, n. 10 (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente)";

RITENUTO, per tutto quanto precede, di dover aderire all'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria – ARRICAL istituita con la legge regionale Calabria 20 aprile 2022, n. 10 e s.m.i. per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di C.C. n° 49/15-12-2021 ad oggetto: "Legge regionale n. 18 del 18/05/2017. Affidamento del Servizio Idrico Integrato. "Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione": trasformazione in Azienda Speciale Consortile", con la quale si è deliberato di rinviare, per le motivazioni in essa contenute, la trattazione del suddetto punto, previa acquisizione di ulteriori chiarimenti e approfondimenti;

VISTO il parere favorevole espresso sulla regolarità tecnica del Responsabile Settore U.T.C./LL.PP.-Manutentivo-Servizio Idrico e Servizio rifiuti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

ACCERTATO che il presente atto, per espressa previsione di cui al comma 11 dell'art. 4 della richiamata L.R. n. 10/2022, non comporta alcun onere e che pertanto non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt.49 e147-bis del D.Lgs. n.267/2000;

VISTI gli atti d'Ufficio;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTA la L. 234/2021 (L. Bilancio 2022);

SI APRE il dibattito.

CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale Russo Antonio e propone di votare a favore al presente punto, anche se la situazione è complessa e confusa. Infatti, la costituzione di questo nuovo Organismo, che gestisce le reti idriche e i rifiuti di un vasto territorio, mi fa pensare a tempi molto lunghi per la sua concreta realizzazione. La gestione dei rifiuti, dice, oggi, è confusa e incomprensibile con risvolti purtroppo negativi sui cittadini.

CHIEDE e prende la parola il Consigliere comunale Fortino Mario e invita il presente Consiglio Comunale, unitamente agli altri Comuni, di far sentire la propria voce in merito alla problematica dei rifiuti atteso che i Comuni devono sostenere costi notevoli mentre, dice, per gli Operatori Economici, che svolgono il servizio di raccolta, si registra un vantaggio economico.

Sentiti gli interventi – Dopo ampia discussione.

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm..

PRESENTI: 10 - VOTANTI: 10

Con Voti favorevoli ed unanimi: 10, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di aderire** all'Ente di Governo d'Ambito "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria" istituito con la legge regionale Calabria 20 aprile 2022, n. 10 e s.m.i. per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- **di dare atto** che con deliberazione di C.C. n° 49/15-12-2021 ad oggetto: “Legge regionale n. 18 del 18/05/2017. Affidamento del Servizio Idrico Integrato. “Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione”: trasformazione in Azienda Speciale Consortile”, il Consiglio Comunale ha deliberato di rinviare, per le motivazioni in essa contenute, la trattazione del suddetto punto, previa acquisizione di ulteriori chiarimenti e approfondimenti e che, pertanto, non si è proceduto alla trasformazione in Azienda Speciale Consortile di Cosenza Acque S.p.A. in liquidazione;
- di autorizzare i settori competenti a operare anche ai fini e per gli effetti dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- **di trasmettere** copia del presente atto al Responsabile Settore U.T.C./LL.PP.-Manutentivo-Servizio Idrico e Servizio rifiuti per i conseguenti adempimenti;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Regione Calabria all’indirizzo dipartimentoambienteterritorio@pec.regione.calabria.it e al commissario straordinario dell’ARRICAL all’indirizzo commissario@arrical.it;
- **di pubblicare** il presente atto sul sito web-Amministrazione Trasparente Sez. Enti Controllati – Società Partecipate e Sez. Disposizioni Generali – Atti Generali.-

In prosieguo, su proposta del Presidente,

PRESENTI: 10 – VOTANTI: 10.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli ed unanimi: 10, espressi per alzata di mano.

DELIBERA

- di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL Presidente Consiglio Com.le
F.to Sig. Michele Gaetano Preite

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D. Lgs n. 267/00, che la presente:

- E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 06-12-2022 prot. N° 10156 Reg. Pub. N° 64

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa D. Mungo